

MANIFESTO

Il nostro motto, **LIBERI DI SCEGLIERE**, significa dare ai nostri atleti la libertà di prendere una decisione, affrontare le conseguenze positive che ne derivano e determinare l'autocorrezione dove necessario.

Lavoriamo insieme su:

AUTONOMIA = saper fare delle scelte

COMPETENZE = sentirsi capaci di fare

RELAZIONALITÀ = costruire legami sociali positivi

Lo Scopo raggiungere **L'AUTOREALIZZAZIONE**

Attraverso uno strumento tanto semplice quanto straordinariamente efficace :

IL FEEDBACK POSITIVO

MISSIONE

L'associazione Rugby Fennec Fox ha lo scopo di diffondere la cultura rugbystica attraverso l'insegnamento del mini rugby anche mediante la Multilateralità, l'Arte e la Cultura, nel rispetto di ogni identità e differenza.

Descrizione

La R.F.F ha lo scopo di educare ai valori del rugby i bambini. I valori del rugby possono essere riassunti in 5 fondamenti: rispetto, divertimento, lealtà, disciplina, gioco di squadra.

Il Socio contribuirà alla diffusione dello spirito del rugby e seguirà il manifesto, e lo statuto della Società.

Statuto

Rugby Fennec Fox A.S.D.

Articolo 1

Denominazione, sede e colori sociali

1. E' costituita in Gessate, Via Municipio, 1 - 20060, un'associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile denominata "Fennec Fox Rugby Associazione Sportiva Dilettantistica", l'associazione potrà avere le denominazioni abbreviate "Fennec Fox Rugby A.S.D." "FFRugby A.S.D."

Il colore societario è il Blu Royal il logo è il Fennec stilizzato con al posto della coda la palla ovale, di colore bianco su sfondo Blu Royal e due bandierine sulla palla una di colore Rosso e l'altra di colore Verde

Articolo 2

Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del mini rugby, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive. Nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicata. Nella propria sede e ovunque sia possibile, sussistendone i presupposti, l'Associazione può svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie del Coni e della F.I.R. e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della F.I.R. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali
7. Le Franchigie e/o la collaborazione con altre Società di Rugby dovranno essere approvate dal consiglio direttivo con voto unanime, e dovrà essere regolamentata da uno scritto ufficiale accettato tra le parti.

8. L'associazione ed i suoi associati si impegnano a specializzarsi nel Minirugby nelle Categorie Under 6 – Under 8 e Under 10 , agli atleti che passano in under 12 l'associazione si impegna a dare indicazione sulle società più vicine e su quella che si avvicina di più al proprio manifesto e missione. Ogni modifica a quanto espresso in questo articolo dovrà essere presa in esame dal comitato direttivo e dovrà essere messa ai voti , l'approvazione si otterrà con i voti a favore all'unanimità.

9. L'associazione ed i suoi associati devono utilizzare sempre il BUONSENSO , Cioè La Capacità naturale dell'individuo di valutare e distinguere il logico dall'illogico, l'opportuno dall'inopportuno, e di comportarsi in modo giusto, saggio ed equilibrato, in funzione dei risultati pratici da conseguire

10. L'associazione si impegnerà alla collaborazione con altre società sportive del territorio comunale e non, attraverso iniziative congiunte.

11. L'associazione si impegna ad organizzare corsi di formazione "CLINIC" a favore dei propri Educatori e Dirigenza e potrà estendere la formazione ad altre società sportive.

12. La società si impegna a formare i propri educatori attraverso i corsi specifici della Federazione Italiana Rugby fino al raggiungimento della formazione necessaria alla Under di riferimento. Ogni successivo Corso , si prenderà in esame la richiesta e la spesa da presentare al comitato direttivo che deciderà se contribuire e in che quota parte contribuire , questo in base al buonsenso e all'anzianità dell'educatore all'interno della Società.

13. La società si impegna ad organizzare il proprio Torneo almeno una volta all'anno

14. La società si impegna anche a lavorare con i progetti scolastici valutandone le fattibilità in termini economici e temporali.

Articolo 3 Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 Ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. I soci possono essere:

- **Socio fondatore.** Persona fisica che ha partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.
- **Socio sostenitore.** Persona fisica o giuridica che aiuta economicamente l'Associazione.
- **Socio onorario.** personalità del mondo sportivo, scientifico e culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
- **Socio ordinario.** Persona fisica che desidera iscriversi all'Associazione versando la quota di associazione prevista annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, ad esclusione degli onorari, devono comunque sottoscrivere la quota di associazione.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi. L'associazione iscriverà alla FIR tutti i giocatori dell'associazione.

Articolo 5 Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6

Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
 - b) decadenza per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. I provvedimenti di decadenza per morosità di cui alla precedente lettera b) e di radiazione di cui alla precedente lettera c) sono adottati dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta delle violazioni imputate al socio, con l'assegnazione di congruo termine per presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentito. Il provvedimento di decadenza e di radiazione devono essere ratificato dall'assemblea ordinaria o straordinaria. Nel corso di tale assemblea deve essere convocato il socio interessato, che ha facoltà di essere sentito e di presentare difese scritte. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
4. Il comitato direttivo dovrà prendere in esame le segnalazioni dei soci, educatori, genitori, atleti che riportino, in sede e modalità adeguate, di eventuali problemi destabilizzanti per il gruppo che siano causati da persone della società o terzi, il comitato dovrà dare riscontro e prendere i provvedimenti necessari.

Articolo 7 Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario e tesoriere.

Articolo 8 Assemblea: compiti, convocazione, funzionamento

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si deve redigere verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 Diritto di partecipazione all'assemblea

1. Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibera l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 **Assemblea ordinaria**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria deve essere fatta almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati per posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione, o sue variazioni. Le comunicazioni di variazione dell'indirizzo e-mail degli associati devono essere fatte per iscritto. Solo in caso di mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica sulla domanda di ammissione, la convocazione di assemblea è comunicata a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Compete all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, all'approvazione dei regolamenti sociali, riguardo alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 11 **Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici (15) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione o pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Associazione e comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 **Validità delle assemblee**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto a maggioranza semplice dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 13 **Elezione Consiglio Direttivo, del Presidente**

1. I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, è eletto dall'assemblea ed composto da un numero variabile da tre a quindici componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea. In difetto di specifica delibera assembleare, il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) componenti.
2. L'elezione del Presidente ha luogo con votazione separata dall'elezione degli altri membri il Consiglio Direttivo. È eletto Presidente il candidato che ha conseguito almeno la metà più uno dei voti validamente espressi dei soci presenti in assemblea (di seguito: voti assembleari). In caso di mancato conseguimento del quorum, ha luogo un ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti assembleari. In caso di parità, prevale l'anzianità di iscrizione. A parità di anzianità di iscrizione, prevale il candidato più giovane.
3. Sono eletti Consiglieri i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti assembleari fino al completamento del numero di consiglieri stabilito ai sensi dell'art. 13.1. In caso di parità, prevale l'anzianità di iscrizione. A parità di anzianità d'iscrizione, prevale il candidato più giovane. Qualora il numero dei candidati non

superi il numero dei Consiglieri stabilito ai sensi dell'art. 13.1, l'Assemblea può procedere all'elezione collettiva dei candidati.

4. E' possibile candidarsi contemporaneamente sia alla carica di Presidente, sia a quella di Consigliere, ma se il candidato risulta eletto ad entrambe le cariche, prevale l'elezione presidenziale.

5. Il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Articolo 14

Eleggibilità alle cariche associative

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e che:

a) non ricoprono la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Rugby; e

b) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; e

c) non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

2. I soci che al momento dell'elezione a una carica sociale non sono tesserati per la Federazione Italiana Rugby devono tesserarsi nel più breve tempo possibile e non entrano in carica fino all'avvenuto tesseramento.

Articolo 15

Compiti, durata, convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.8, comma 2;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di decadenza e di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;

g) delegare singoli suoi componenti alla cura di determinati affari sociali, anche conferendo loro mandati per specifiche materie.

2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo allo scopo di garantirne la massima diffusione.

Articolo 16

Dimissioni del Presidente e dei Consiglieri

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche o qualora i potenziali subentranti rifiutino, anche per fatti concludenti, la nomina o siano per, qualsiasi ragione, indisponibili, il Consiglio rimarrà comunque validamente in carica fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti. I Consiglieri così eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri da loro sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che deve aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento deve essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio

Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni sono svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 17 **Il Presidente**

1. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Il Presidente, nel rispetto dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, esercita tutti i poteri di delega, nomina, gestione e amministrazione non specificamente assegnati ad altri organi associativi.

Articolo 18 **Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e nelle altre mansioni per le quali sia espressamente delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
2. Il Vicepresidente è comunque dotato del potere di rappresentare l'Associazione in ogni sede giudiziale, conciliativa o arbitrale, compresi gli organi di giustizia sportiva, nonché di tutti i conseguenti poteri, compresi quelli di nominare difensori e arbitri di parte, transigere e conciliare. In tal caso, il Vicepresidente è comunque tenuto agli obblighi, aventi mera valenza interna all'Associazione, di attenersi alle istruzioni, se impartite, del Presidente (e, quando occorra, del Consiglio o dell'Assemblea) e di rendiconto.

Articolo 19 **Il Segretario**

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, re-dige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione ed è incaricato della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 **Rendiconto e bilanci**

1. Il Consiglio Direttivo redige i rendiconti e i bilanci, sia in sede di preventivo, sia in quella di consuntivo, dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto o il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'Associazione.
2. Il rendiconto o bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto o del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, di norma presso la sede dell'Associazione, copia del rendiconto o del bilancio.

Articolo 21 **Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno

Articolo 22 **Patrimonio**

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 23 **Sezioni**

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, può costituire delle sezioni nei luoghi che ritiene più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 **Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi sono devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Rugby.

Articolo 25 **Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Rugby a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.